**CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA AD OGGETTO [●]**

*(aggiornato a seguito di revisione del “Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con D.R. 451/2018, prot. 63016 del 16/04/2018 e modificato con D.R. D.R. 60/2025 - prot. 12154 del 21.01.2025, e del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca” emanato con D.R. 55/2025 Prot. 11673 del 21.01.2025)*

**TRA**

[●] *(ragione sociale del Committente)* C.F./P.IVA [●] con sede in [●] (di seguito denominata il “Committente”) rappresentata da [●] in qualità di [●]

**E**

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento / Centro *(inserire la denominazione corretta)* [●], C.F./P.IVA 01279680480 con sede in [●] (di seguito denominata “Università”) rappresentata dal Prof. [●] in qualità di ………… (*indicare la qualifica quale responsabile del Dipartimento / Centro*) autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino

definite individualmente la “PARTE” e congiuntamente le “PARTI”

**PREMESSO CHE**

1. il Committente è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto [●];
2. l’Università nell’ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il Committente intende sviluppare;
3. *(eventuale)* in data [●], per valutare la possibile commessa di ricerca e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le Parti hanno concluso apposito contratto di segretezza (allegato 1);
4. il presente contratto rientra nella tipologia A1/A2/A3 [selezionare una tipologia[[1]](#footnote-1)] ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto A del “Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;
5. l’Università - Dipartimento / Centro ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il “Contratto”) nella seduta del Consiglio del [●] (*oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile*).

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati del Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l’interpretazione e l’esecuzione.

**Art. 2 Definizioni**

1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente Contratto hanno il significato specificato dal Contratto medesimo.

2. Il termine “Background” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una Parte sia titolare prima dell’avvio della attività oggetto del presente Contratto e messo a disposizione dell’altra Parte per lo svolgimento della ricerca [*La lista del Background sarà fornita nell’Allegato tecnico prima della sottoscrizione del Contratto*].

3. Il termine “Foreground” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del Contratto e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della ricerca.

4. Il termine “Risultati” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene materiale e immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del Contratto e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della ricerca, ma non proteggibili ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, contenuti nei report, relazioni e documenti di ogni tipologia consegnati al Committente dall’Università all’esito della ricerca.

5. Il termine “Sideground” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto, ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Contratto.

6. La locuzione “Informazioni Confidenziali” indica qualsiasi informazione qualificata come ‘riservata’ che una Parte fornisca in forma tangibile o non tangibile, in forma scritta o orale, all’altra Parte nell’ambito della Ricerca, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole. Le Informazioni Riservate non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

* fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente Contratto;
* fossero nella disponibilità della Parte prima della sottoscrizione del Contratto, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
* una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la Parte coinvolta ne dia notizia all’altra Parte prima di divulgarle, affinché le Parti si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell’atto amministrativo rilevanti.

**Art. 3 Oggetto del Contratto**

1. Il Committente commissiona all’Università l’esecuzione di una ricerca avente il seguente oggetto [●] (di seguito la “Ricerca”), i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei Risultati [nonché l’elenco delle attrezzature concesse dal Committente in comodato d’uso all’Università per l’espletamento della Ricerca] sono indicati in allegato (di seguito “Allegato Tecnico”) al presente atto.

2. Pur non garantendo specifici Risultati né rendimenti, l’Università si impegna con la dovuta diligenza e buona fede ad eseguire la Ricerca e adempiere agli obblighi del Contratto, organizzando e gestendo in modo autonomo le risorse umane impiegate. In nessun caso il Contratto limita la libertà degli individui che partecipano alla Ricerca di svolgere qualsiasi altra attività scientifica o didattica.

**Art. 4 Responsabile scientifico della Ricerca**

1. La responsabilità scientifica della Ricerca è affidata al Prof./Dott. [●] che disporrà dei mezzi dell’Università[[2]](#footnote-2).

2. Il responsabile scientifico della Ricerca curerà la redazione e messa a disposizione del Committente, su sua richiesta, dei documenti relativi allo stato di avanzamento della ricerca. Inoltre, l’Università si impegna a predisporre una relazione conclusiva per il Committente descrivente il complesso delle ricerche svolte e i Risultati ottenuti.

**Art. 5 Proprietà Intellettuale ed Industriale**

1. Il Background di una Parte è e resterà di titolarità della Parte medesima. È escluso che il Contratto e la sua esecuzione implichino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al Background dell’altra Parte.

2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, con il presente Contratto ciascuna Parte garantisce all’altra, per la durata del Contratto medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul Background e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della Ricerca, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l’uso del Background di una Parte fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del Foreground dell’altra Parte, le Parti si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

3. I Risultati saranno di proprietà di entrambe le Parti. Resta inteso che l’Università godrà del diritto d’uso gratuito e perpetuo dei Risultati per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il Committente.

*[SCEGLIERE TRA UNA DELLE SEGUENTI ALTERNATIVE]*

**ALTERNATIVA 1: CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER LICENZA**

4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all’Università e al Committente per quote di titolarità che le Parti dovranno definire in base al contributo inventivo, materiale e finanziario apportato da ciascuna di esse. [OPPURE: in parti uguali.]

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento del risultato, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all’altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all’estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5. L’Università concede al Committente un diritto di opzione per licenza a titolo oneroso della propria quota di privativa industriale, da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla decisione delle Parti relativa alla protezione del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto.

Le Parti stabiliscono che il corrispettivo per la concessione del diritto di opzione di cui al presente comma è pari al 10% del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del Foreground.

6. I termini della licenza saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 6 mesi dall’esercizio del diritto di opzione. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l’eventuale trascrizione della licenza sono a carico del Committente.

Qualora le Parti convengano di proteggere l’invenzione con segreto commerciale il corrispettivo minimo della licenza è raddoppiato.

7. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta licenza, il Committente ha facoltà di utilizzare in attività economica il Foreground, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all’Università un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del Committente imputabile allo sfruttamento del Foreground.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del Foreground anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle Parti a maggioranza di quote di titolarità del Foreground. [OPPURE: all’unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il Committente fornirà all’Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte dell’Università.

È facoltà dell’Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell’invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

8. Resta inteso che l’Università godrà del diritto d’uso gratuito e perpetuo del Foreground per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il Committente, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l’uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

9. Qualora il Committente decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l’Università di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell’atto cui il Committente rinuncia; in tale evenienza, l’Università avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarità del Committente.

In caso di segreto commerciale il Committente si asterrà dall’usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell’Università.

10. L’eventuale Sideground apparterrà alla Parte che l’abbia generato. Qualora il Sideground risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le Parti, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le Parti, la titolarità di esso sarà congiunta tra le Parti per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna Parte. In tal caso di Sideground congiunto, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**ALTERNATIVA 2: CONTITOLARITÀ E OPZIONE PER CESSIONE**

4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all’Università e al Committente per quote di titolarità che le Parti dovranno definire in base al contributo inventivo, materiale e finanziario apportato da ciascuna di esse. [OPPURE: in parti uguali.]

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all’altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all’estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento e alla loro difesa.

5. L’Università concede al Committente un diritto di opzione per cessione a titolo oneroso della propria quota di privativa industriale, da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla decisione delle Parti relativa alla protezione del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto.

Le Parti stabiliscono che il corrispettivo per la concessione del diritto di opzione di cui al presente comma è pari al 15% del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del Foreground.

6. I termini della cessione saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 18 mesi dal deposito, in caso di protezione del Foreground mediante brevetto, oppure 6 mesi dall’esercizio del diritto di opzione, in caso protezione del Foreground mediante segreto commerciale. Decorso inutilmente detti termini, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l’eventuale trascrizione della cessione sono a carico del Committente.

Qualora le Parti convengano di proteggere l’invenzione con segreto commerciale il corrispettivo della cessione è raddoppiato.

7. Nel tempo intercorrente sino alla suddetta cessione, Il Committente ha facoltà di utilizzare in attività economica il Foreground, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo all’Università un corrispettivo pari alla quota di titolarità da essa detenuta calcolato sul fatturato del Committente imputabile allo sfruttamento del Foreground.

Resta inteso che rientrano nello sfruttamento del Foreground anche la concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive, i cui termini devono essere preventivamente autorizzati dalle Parti a maggioranza di quote di titolarità del Foreground. [OPPURE: all’unanimità.]

Al 30 giugno di ogni anno il Committente fornirà all’Università un rendiconto annuale delle attività di sfruttamento intraprese e procederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte dell’Università.

È facoltà dell’Università di richiedere qualsiasi documentazione ragionevole per la verifica della correttezza dei suddetti rendiconti.

In caso di sfruttamento dell’invenzione con segreto commerciale il corrispettivo suddetto è aumentato del 25%.

8. Resta inteso che l’Università godrà del diritto d’uso gratuito e perpetuo del Foreground per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il Committente, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l’uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

9. Qualora il Committente decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l’Università di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell’atto cui il Committente rinuncia; in tale evenienza, l’Università avrà diritto di acquisirne, a titolo gratuito, la titolarità da parte del Committente.

In caso di segreto commerciale il Committente si asterrà dall’usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che diverrà di esclusiva titolarità dell’Università.

10. L’eventuale Sideground apparterrà alla Parte che l’abbia generato. Qualora il Sideground risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le Parti, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le Parti, la titolarità di esso sarà congiunta tra le Parti per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna Parte. In tal caso di Sideground congiunto, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**ALTERNATIVA 3: TITOLARITÀ UNIVERSITA’ E OPZIONE PER LICENZA**

4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all’Università che dovrà darne tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, adeguata comunicazione al Committente.

5. Il Committente ha in ogni caso un diritto di opzione per licenza da esercitarsi entro 45/60 giorni dalla comunicazione dell’Università relativa al conseguimento del Foreground. Decorso inutilmente detto termine, il diritto si intenderà decaduto. Le Parti stabiliscono che il corrispettivo per la concessione del diritto di opzione di cui al presente comma è pari al 15% del valore della commessa, da corrispondere al momento della decisione relativa alla protezione del Foreground.

6. I termini della licenza saranno regolati in un separato accordo, che le Parti dovranno sottoscrivere entro 6 mesi dall’esercizio del diritto di opzione. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l’eventuale trascrizione della licenza sono a carico del Committente.

Qualora l’invenzione sia protetta attraverso segreto commerciale il corrispettivo della licenza è raddoppiato.

7. Resta inteso che l’Università godrà del diritto d’uso gratuito e perpetuo del Foreground per fini didattici e di ricerca, con espressa esclusione della ricerca commissionata da terzi, oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il Committente, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l’uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

8. Qualora il Committente decida di non proseguire nelle pratiche di registrazione della privativa industriale o comunque di interrompere il mantenimento della stessa, dovrà informare per iscritto l’Università di tale decisione con almeno 75 giorni di anticipo rispetto al termine previsto per il compimento dell’atto cui il Committente rinuncia; in tale evenienza, l’Università avrà diritto di acquisirne, a titolo gratuito, la titolarità da parte del Committente.

In caso di segreto commerciale il Committente si asterrà dall’usare o divulgare ulteriormente il segreto stesso, che tornerà di esclusiva titolarità dell’Università.

9. L’eventuale Sideground apparterrà alla Parte che l’abbia generato. Qualora il Sideground risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le Parti, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le Parti, la titolarità di esso sarà congiunta tra le Parti per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna Parte. In tal caso di Sideground congiunto, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**ALTERNATIVA 4: NON CI SI ATTENDE FOREGROUND**

4. Le Parti riconoscono che per la natura della Ricerca, non è previsto che l’attività svolta dall’Università possa comportare Foreground.

5. Nell’imprevisto caso di Foreground, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

6. L’eventuale Sideground apparterrà alla Parte che l’abbia generato. Qualora il Sideground risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le Parti, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le Parti, la titolarità di esso sarà congiunta tra le Parti per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna Parte. In tal caso di Sideground congiunto, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**ALTERNATIVA 5: COMMITTENTE ENTE PUBBLICO**

4. Fatto salvo il diritto spettante all'inventore / agli inventori di esserne riconosciuto/i autore/i, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sul Foreground generato nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto sono in comproprietà tra l’Università e il Committente, in parti uguali.

Le Parti tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all’altra parte, tramite comunicazione scritta entro 60 giorni dalla prima comunicazione, il proprio interesse per la protezione di esso.

Le Parti coopereranno per la stesura e il deposito del titolo, qualora intendano proteggere lo stesso con registrazione formale, o predisporranno le misure per la sua protezione con segreto commerciale.

Le Parti saranno libere di usare il Foreground congiunto per scopi non commerciali, ivi incluso per finalità di ricerca interna e di didattica, con esclusione di attività svolta in conto terzi.

5. Qualora una Parte o entrambe le Parti fosse/fossero interessata/e a tutelare tramite titoli di privativa il Foreground congiunto e/o a valorizzarlo a fini commerciali, esse negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le modalità di protezione, valorizzazione e sfruttamento commerciale di tale Foreground.

6. L’eventuale Sideground apparterrà alla Parte che l’abbia generato. Qualora il Sideground risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le Parti, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le Parti, la titolarità di esso sarà congiunta tra le Parti per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna Parte. In tal caso di Sideground congiunto, le Parti si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione.

**Art. 6 Clausola di esclusione della responsabilità**

1. Il Committente riconosce che i Risultati potranno avere natura sperimentale e proprietà pericolose, e verranno consegnati nello stato in cui si trovano senza alcuna garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di idoneità per un particolare scopo, immunità da difetti, non violazione dei diritti di privativa di terzi e commerciabilità.

2. Nei limiti di cui all’art. 1229 c.c., il Committente è responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dal o connessi all’utilizzo dei Risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata verso l’Università. A tal fine, il Committente si impegna incondizionatamente a manlevare sostanzialmente e processualmente l’Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese, contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzo dei Risultati essa.

**Art. 7** **Obblighi di confidenzialità**

1. Le Parti garantiscono che, durante la durata del presente Contratto e durante tutto lo sviluppo della Ricerca, (i) prenderanno tutte le misure necessarie per mantenere riservate le Informazioni Confidenziali; (ii) non utilizzeranno le Informazioni Confidenziali in alcun modo o per alcuno scopo al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente Accordo (iii) non divulgheranno tali Informazioni Confidenziali a terzi senza il previo consenso Contratto caso per caso da parte della Parte proprietaria e (iv) vigileranno affinché le Informazioni Confidenziali non vengano portate a conoscenza di terzi ed estendono al proprio personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.

2. Le Parti possono trasferire le Informazioni Confidenziali al proprio personale coinvolto (di seguito “il Personale”) nello svolgimento della Ricerca in base al principio del “*need-to-know*” e a condizione che tale Personale sia vincolato da obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli previsti dal presente Contratto.

3. Resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile di qualsiasi danno e perdita subiti dall’altra Parte nell’esecuzione del presente Contratto, derivanti dall’inosservanza, da parte della Parte ricevente le Informazioni Confidenziali, del Responsabile Scientifico o del Personale, degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto o derivanti dall’uso illecito delle Informazioni Confidenziali da parte della Parte Ricevente, del Responsabile Scientifico e del Personale.

4. Non rientrano negli obblighi descritti nel presente articolo le informazioni che la parte ricevente potrà dimostrare:

1. essere di pubblico dominio alla data della firma del presente Contratto; o
2. essere state pubblicate o essere diventate di pubblico dominio purché non per fatto od omissione della Parte ricevente dopo la data della firma del presente Contratto; o
3. essere già state in possesso della parte ricevente prima della data della firma del presente Contratto e non essere state acquisite direttamente o indirettamente da terzi che non avevano obblighi di segretezza;
4. essere state ricevute da una terza parte fornendo ragionevole prova del loro legale possesso senza imporre obbligo di riservatezza;
5. essere state sviluppate indipendentemente senza aver avuto accesso alle informazioni confidenziali;
6. che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.

5. Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto a carico delle Parti rimarranno in vigore sino a 3 anni dopo la conclusione dello stesso.

**Art. 8 Pubblicazioni sui Risultati**

1. Nessuna Parte può pubblicare/presentare i Risultati e le Informazioni derivanti dalla Ricerca, senza la previa approvazione scritta dell’altra Parte, che non può essere irragionevolmente negata. La Parte che intende pubblicare deve presentare all’altra Parte una copia delle pubblicazioni, estratti, abstract, presentazioni e locandine e similari almeno trenta/quarantacinque (30/45) giorni prima della sottomissione alla rivista ovvero alla commissione organizzativa dell’evento; l’altra Parte avrà 20/30 (venti/trenta) giorni di tempo per valutare l’eventuale pregiudizio alla divulgazione. Qualora tale Parte non intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione dovrà comunicarlo all’altra ed evidenziare la sussistenza di un proprio interesse legittimo. Trascorso detto termine di 20/30 giorni, il consenso si intende concesso.

L’approvazione della pubblicazione/presentazione deve tenere conto di Risultati potenzialmente proteggibili mediante privativa industriale.

**Art. 9 Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità**

1. Per lo svolgimento della Ricerca, il Committente corrisponderà all’Università la somma di €[●]+ IVA *(oppure indicare il titolo di inapplicabilità dell’IVA)*. Tale corrispettivo è onnicomprensivo di ogni spesa e onere sostenuti per lo svolgimento della Ricerca [IN CASO DI UTILIZZO ALTERNATIVE 1 E 2: fatto salvo il corrispettivo di cui all’Art. 5, ALTERNATIVE 1 e 2, comma 7].

2. Il pagamento verrà effettuato dal Committente:

1. (*per committenti enti privati*) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario [●] ovvero indirizzo PEC [●] [OPPURE, ESCLUSIVAMENTE PER PAGAMENTI DA SOGGETTI NON ITALIANI: mediante versamenti sul conto intestato a Università degli Studi di Firenze, Codice IBAN: IT37E0100004306TU0000011462 - Codice BIC CRPPIT2PXXX, presso Crédit Agricole Italia, Agenzia 20 – Via de’ Rondinelli, 4 - Firenze]
2. *(per committenti enti pubblici)* entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica - Codice IPA destinatario [●] [OPPURE, PER PAGAMENTI DA ALTRE PA IN REGIME DI TESORERIA: sul Conto Tesoreria n. [●] a favore dell’Università]

con le seguenti modalità:

* [●]% al momento della stipula del Contratto
* [●]% dopo [●] mesi dalla stipula del Contratto
* [●]% al termine del Contratto, dietro presentazione al Committente di relazione conclusiva redatta dall’Università descrivente il complesso delle ricerche svolte e i relativi risultati.

3. Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì:

* che il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito al presente contratto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) su richiesta della stazione appaltante è il seguente: [●]
* che il codice CUP, nel caso sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa, è il seguente [●][[3]](#footnote-3)

4. Il Committente si impegna a effettuare i pagamenti dovuti all’Università nei termini stabiliti dal presente contratto. In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ovvero, in mancanza di diversa pattuizione, nella misura determinata sulla base del tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali.

Resta salvo il diritto dell’Università di sospendere l’esecuzione della Ricerca fino all’integrale soddisfacimento del credito.

**Art. 10 Durata**

1. La ricerca avrà la durata di [●] mesi decorrenti dalla data della stipula del Contratto. In caso di sottoscrizione non contestuale, la data della stipula coincide con la data apposta dall’ultimo firmatario.

2. Eventuali variazioni alla durata del Contratto saranno concordate tra le Parti per iscritto.

**Art. 11 Collaborazioni di esterni**

1. Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni all’Università, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Università.

2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ai sensi degli artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella Ricerca, la Parte che lo abbia coinvolto garantisce che esso cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sul Foreground al Committente e all’Università nelle rispettive quote di titolarità.

3. Eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella Ricerca, quali autori di risultati oggetto di proprietà intellettuale, spetteranno e saranno a carico esclusivo della Parte che ha coinvolto il soggetto terzo nella ricerca.

**Art. 12 Coperture assicurative e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Le Parti si danno reciproco atto che il personale che svolgerà la Ricerca è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

2. La Ricerca contempla la possibilità che il personale di una Parte sia ospitato nelle sedi dell’altra. La Parte ospitante si farà carico di informare il personale della Parte ospitata in merito ai rischi ed alle misure e regole di sicurezza ivi presenti (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, procedure di emergenze ed evacuazione, ecc.). Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione della Ricerca, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni).

3. Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro e dei responsabili delle strutture della Parte ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall’attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;

- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

**Art. 13 Recesso**

1. Ciascuna parte può recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso non inferiore a 30 giorni.

2.Nel caso in cui il Committente eserciti il diritto di recesso, questi sarà in ogni caso tenuto a corrispondere la parte di corrispettivo dovuta per le attività di ricerca già eseguite, oltre all’importo delle spese sostenute o impegnate per la ricerca fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

**Art. 14 Trattamento dei dati**

1. I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Contratto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti si impegnano in particolare a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di pertinenza, correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione.

2. I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all’interno della struttura del Committente e dell’Università per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

3. Ciascuna delle Parti negli ambiti di propria competenza tratterà i dati personali per la gestione amministrativa e di rendicontazione contabile-finanziaria del presente Contratto in qualità di titolare autonomo.

Per le altre attività di trattamento dei dati necessarie a raggiungere le finalità di cui sopra, al nascere di una delle situazioni di cui agli artt. 26 (contitolarità) o 28 (nomina a responsabile del trattamento) del Regolamento UE 679/2016, le Parti provvederanno a disciplinare i reciproci rapporti con separato atto, negli altri casi sono da intendersi quali titolari del trattamento autonomi.

4. Nell’ambito delle attività di trattamento dei dati personali necessarie per il raggiungimento delle finalità del presente Contratto e per la sua gestione amministrativa i dati saranno resi accessibili solo a soggetti previamente autorizzati e istruiti dai titolari del trattamento, anche in caso di ricorso a personale esterno all’organizzazione delle Parti.

Se necessario, altresì, in caso di affidamento delle attività di attività di trattamento dei dati personali, a soggetti terzi rispetto alle Parti del presente Contratto, si provvederà alla loro nomina a Responsabili del trattamento.

5. Le Parti dichiarano di aver assolto agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e s’impegnano a garantire, per quanto possibile, i diritti degli interessati previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del Contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

6. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. Se tale trasferimento si dovesse rendere necessario questo avverrà solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o una delle garanzie di cui all’art. 46 del GDPR.

**Art. 15 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione / Codice di Comportamento e Codice Etico**

1. Le Parti si impegnano al rispetto delle leggi anticorruzione e anti-riciclaggio, per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Inoltre:

• l’Università ha adottato: i) il Codice Etico, ii) il Codice di Comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell’ambiente di lavoro, iii) il Codice di Comportamento e iv) il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - pubblicati sul sito dell'Università (consultabili agli indirizzi https://www.unifi.it/sites/default/files/migrated/documents/dr98\_codice\_comportamento\_090216.pdf e https://www.unifi.it/sites/default/files/migrated/documents/codice\_etico.pdf);

• il Committente ha adottato i) il “Modello 231”, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (ii) il Codice Etico (consultabili sul sito http://www.xyz), (iii) [altro] (consultabili sul sito http://www.xyz).

3. Le Parti danno reciprocamente atto di impegnarsi al rispetto dei Codici di Comportamento e dei Codici Etici rispettivamente adottati.

**Art. 16 Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso**

1. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare le pertinenti normative sul controllo delle esportazioni ([Regolamento UE 2021/821](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)).

2. Una Parte sarà esonerata dall'eseguire gli obblighi stabiliti nel presente contratto qualora l’esecuzione degli stessi obblighi sia impedita dal rispetto della normativa esistente sul controllo delle esportazioni, da sanzioni commerciali o finanziarie o da embarghi, e non è responsabile di tale inadempimento.

3. Le Parti si assisteranno reciprocamente nell'ottenimento delle informazioni, dei documenti e delle dichiarazioni di uso finale dell’oggetto della Ricerca necessari per l'esame e il rispetto delle norme applicabili sul controllo delle esportazioni.

6. L’Università non è responsabile dell’uso e della successiva esportazione che la Parte ricevente farà dei prodotti e delle informazioni fornite in adempimento del presente Contratto.

**Art. 17 Uso del marchio delle Parti**

1. Le Parti convengono che ciascuna Parte non potrà utilizzare il marchio o parte di esso dell'altra Parte per scopi commerciali, promozionali o pubblicitari senza il preventivo consenso scritto ed espresso dell'altra Parte.

2. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione (escluso qualsiasi utilizzo quindi della parte figurativa/logo), in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e corretta, con obbligo in ogni caso di comunicazione preliminare, e comunque prima di ogni azione, all’Università.

3. La presente clausola resterà in vigore per tutta la durata del presente Contratto e anche successivamente alla sua risoluzione, fino a quando i diritti relativi al marchio rimarranno validi.

**Art. 18 Legge applicabile e Foro competente**

1. La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana.

2. Tutte le eventuali controversie connesse all’esecuzione del presente Contratto, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

**Art. 19 Registrazione e spese contrattuali**

1. Il Contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a registrazione fiscale in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato D.P.R. La Parte che richieda la registrazione ne sopporterà le spese.

2. Saranno a carico del Committente tutte le altre imposte e tasse, quali le spese di bollo, derivanti a norma di legge dal Contratto.

**Art. 20 Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni previste o richieste dal presente Contratto saranno effettuate mediante raccomandata A.R. e/o PEC ai sotto indicati indirizzi:

**[●]:**

[●],

Via [●] - [●], [●] ([●])

Tel.: +39 [●]

Mail: [●]

PEC: [●]

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIPARTIMENTO / CENTRO [●]:**

[SIGLA DIPARTIMENTO / CENTRO]

Via [●] - [●], [●] ([●])

Tel.: +39 [●]

Mail: [●]

PEC: [●]

**Art. 21 Disposizioni generali**

1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in riferimento alla regolamentazione della proprietà del Foreground e delle procedure di protezione di esso e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti aventi il medesimo oggetto.

2. Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto.

3. Nessuna delle Parti può cedere il Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

Il Committente

Luogo [●], lì [●]

Firma [●]

L’Università

Luogo [●], lì [●]

Firma [●]

Il responsabile scientifico

Luogo [●], lì [●]

Firma [●]

Allegati:

1. (eventuale) NDA valutativo di commessa di ricerca (*cfr. punto c) delle premesse)*;
2. Allegato tecnico (*cfr. Art. 3);*

1. [Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati](https://www.unifi.it/sites/default/files/2025-01/Regolamento_Conto_Terzi.pdf)

   **Art. 3, comma 2, lett. A):**

   A1: ricerca industriale

   A2: sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione di prototipi

   A3: studi e indagini non compresi in ricerche industriali e in sviluppi sperimentali [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ex art.3 comma 4 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati: “Il responsabile dell'attività deve essere un docente o un ricercatore afferente all'Università e, qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante (se richiesto per l'attività da espletare), tenuto conto, in quest'ultima ipotesi, dell'inquadramento giuridico previsto dal CCNL del Comparto Università al fine di poter assumere specifiche responsabilità”).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Tale obbligo è a carico del COMMITTENTE nel caso in cui sia UN ENTE PUBBLICO. In tutti gli altri casi, si può omettere.* [↑](#footnote-ref-3)